

Procedura per l'accertamento dello stato di salute delle coppie disponibili all'adozione nazionale ed internazionale e dell'adottato

1. L'accertamento dello stato di salute delle coppie disponibili all'adozione nazionale ed internazionale

1.1.Premessa: L'accertamento - e la certificazione - dello stato di salute delle coppie che presentano domanda di adozione costituisce una delle indagini previste dall'art. art.22, comma 3 della Legge sul Diritto del minore ad una famiglia, n.184/1983 e s.m.i.

Tale accertamento si rende necessario per garantire sia l'interesse del bambino che l'equilibrio psico fisico della coppia dei genitori adottivi. Ciò nel rispetto dei diritti fondamentali di tutti i soggetti interessati, minorenni da adottare ed adottanti.

Va ricordato al riguardo che l'art. 32 della Costituzione *tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo*, e l'art. 8 della Convenzione Europea Diritti Umani (CEDU) stabilisce che *ogni persona ha diritto al rispetto della vita privata e familiare ... Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che in una società democratica è necessaria ... per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui*.

La nostra Costituzione poi, mentre riconosce *il dovere diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio*, prevede solo *nei casi d'incapacità dei genitori* interventi e provvedimenti per l'assolvimento dei loro compiti (art. 30 cost.). Comunque *la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi*. (art. 31 Cost.).

In definitiva, l'accertamento delle condizioni di salute della coppia che presenta una dichiarazione di disponibilità all'adozione riguarda le normali condizioni di salute. Il Tribunale in sede di abbinamento *in base alle indagini effettuate sceglierà tra le coppie che hanno presentato domanda di adozione quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore* (art. 22 comma 5° L. 184 del 1983).

Perciò, le coppie - in linea generale idonee a svolgere il ruolo di genitori adottivi - anche se presentano rischi di salute rilevanti non possono essere sottoposte, nel contesto di una certificazione "a fini di giustizia", ad ulteriori esami diagnostici oltre quelli già praticati e noti al medico di famiglia che ha in carica uno o entrambi i coniugi. Solo situazioni di salute estreme ed attuali, che producono una strutturale e non transitoria incapacità genitoriale, possono essere considerate ai fini dell'idoneità all'adozione.

Peraltro, le condizioni di disabilità sensoriale o motoria saranno oggetto di specifica menzione nella certificazione - utilizzando la nosografia ufficiale sulle invalidità - perché rilevanti ai fini dell'abbinamento con un minore adottabile. Tale valutazione decisiva spetta al Tribunale che proprio per questo è un organo collegiale caratterizzato dalla presenza oltre che di magistrati anche di esperti.

Va, infine, ricordato che gli operatori dei servizi socio sanitari, sulla base del consenso informato degli utenti, possono e debbono svolgere comunque le loro autonome funzioni di prevenzione, presa in carico, di cura delle persone interessate.

1.2. Azioni

La procedura più appropriata che consente al medico di famiglia - MMG di uno od ambedue i coniugi di redigere la certificazione, così come previsto nella vigenti linee guida della Regione Campania sull'adozione (delibera della Giunta Regionale della Campania n.1666 del 24/4/2002) e confermata anche dalle indicazioni formulate dalla Commissione Adozioni Internazionali, consiste nell'aggiornamento dei dati anamnestici individuali riferiti da ciascun coniuge rispetto a quella già conosciuta dal medico di famiglia - MMG. Quindi, e sempre a cura del medico di famiglia - MMG, verranno verificati gli esiti degli esami diagnostici di base, effettuati in data non anteriore a sei mesi, comprendenti - eventualmente - altri esami di laboratorio ritenuti appropriati e prescritti dal medico di famiglia - MMG, (allegato 1), comunque eseguiti in esenzione dalla partecipazione alla spesa (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2003, pubblicato nella G.U. 286, del 10 dicembre 2003.). Il relativo codice di esenzione che il medico prescrittore dovrà apporre - per questo tipo di richieste di esami diagnostici - è il codice I01.

Ne seguirà la certificazione del medico di famiglia - MMG (allegato 2) relativa agli esiti degli accertamenti diagnostici, strumentali e clinici rilevati ed anamnestici riferiti, ed alla valutazione della documentazione tenuta dallo stesso medico curante relativa ad eventuali patologie in corso o pregresse dei richiedenti.

Detta certificazione sarà rilasciata a titolo gratuito (DPCM 28.11.2003) .

In caso di certificato del medico di famiglia - MMG che riscontri gravi patologie ritenute incidenti negativamente sulle funzioni genitoriali, qualora i coniugi intendano ugualmente proseguire l'iter adottivo, sarà compito del Tribunale valutare la idoneità o la non idoneità all'adozione con il decreto previsto dall'art. 30 L. 184 del 1983.

Qualora nel corso della procedura di adozione si renda necessario un aggiornamento della documentazione sanitaria in relazione al tempo intercorso dagli ultimi accertamenti (per esempio superiore a sei mesi con conseguente scadenza della validità del certificato), o per patologie sopravvenute, oppure, in caso di adozione internazionale, su specifica richiesta delle Autorità centrali straniere del Paese di origine del bambino (sulla base della normativa nazionale in vigore nei diversi Paesi), tale aggiornamento verrà effettuato rivolgendosi nuovamente al medico di famiglia - MMG, previa accertamenti specialistici, se necessari o richiesti da un singolo Paese estero. Anche per queste richieste di aggiornamento/integrazione il codice di esenzione è il codice I01.

A tale riguardo si sottolinea che la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'Intesa del 27 luglio 2011, ha - tra l'altro - sancito al punto 2 che:

" (...) 2.1. Il test per HIV deve essere reso disponibile gratuitamente nell'ambito di servizi pubblici che garantiscano la piu' ampia facilita' di accesso ai cittadini.

2.2. Consenso e garanzia di riservatezza.

L'esecuzione del test per HIV e' possibile solo con il consenso della persona interessata. Tale principio, oltre a rispondere al dettato costituzionale e ai principi deontologici, e' espressamente sancito della legge n. 135 del 1990.

Il medico che prescrive il test per l'HIV deve quindi ottenere un preventivo consenso scritto da parte della persona interessata. La normativa vigente prevede inoltre una serie di garanzie a tutela della riservatezza dei risultati del test per HIV. La legge n. 135 del 1990 prescrive, infatti, che la comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV puo' essere data esclusivamente alla persona alla quale tali esami sono riferiti. La comunicazione del risultato del test ad altri operatori sanitari e' ammissibile a patto che tale trasmissione di informazioni soddisfi contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a. deve effettuarsi tra soggetti tenuti al segreto professionale;
- b. la finalita' deve essere quella di tutelare la salute del paziente;
- c. sussista il consenso di quest'ultimo.

In casi particolari, da valutare volta per volta, al fine di facilitare il ritiro del risultato del test si ritiene utile prospettare una possibilita' di delega a terzi per la consegna del risultato, atteso quanto disposto dalla legge n. 135 del 1990. (...)"

Ferme restando queste necessarie premesse, si riporta di seguito l'elenco dei Laboratori Pubblici individuati in Regione Campania per l'esecuzione gratuita del Test HIV

Area Provinciale	Sede	Recapiti telefonici ed orari
AVELLINO	AO GIUSEPPE MOSCATI U.O.C. Malattie Infettive con Centro AIDS Contrada Amoretta. Avellino	Tel. 0825/2038967/ 961 Lunedì -Venerdì 9.00-13.00
BENEVENTO	AO RUMMO U.O. Malattie Infettive Via dell'Angelo, 1 - III piano	Tel. 0824/57280 Lunedì - Sabato 9.00 -12.00
CASERTA	AO S.ANNA e S.SEBASTIANO U.O. Malattie Infettive Pafiglione G - via Palasciano, Caserta	Tel. 0823/306311/232299 Giovedì 16.00 - 18.00
NAPOLI	AOU UNIV. FEDERICO II U.O.C. Malattie Infettive Via Sergio Pansini, 5- edificio 18 - VI piano	Tel. 081/7463071 Lunedì - Venerdì 9.00-13.00

Area Provinciale	Sede	Recapiti telefonici ed orari
NAPOLI	AOU SUN c/o OSP. COTUGNO U.O.S.Diagnosi Terapia Immunodeficienza Acquisita Via G. Quagliariello, 54	Tel. 081/5908574 - 73 Lunedì - Venerdì 8.00-11.30
	AOU SUN c/o Il Policlinico U.O.C. Malattie Infettive e Tropicali Via Sergio Pansini, 5- edificio 3 - III piano	Tel.081/5666218 - 081/5666207 Lunedì - Venerdì 8.00-12.00
NAPOLI	AO DEI COLLI c/o OSP. COTUGNO Via G.Quagliariello, 54	Tel. 081/7067325 - 081/5908466 Lunedì - Giovedì 9.00-12.00
SALERNO	AO S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA Unità Complessa Mal.Inf.	Tel. 089/672529-2408 Lunedì - Sabato 9.00-12.00

2. Il sostegno alle famiglie nella fase successiva all'adozione.

2.1. Premessa. Nella delicata fase attraversata dalla famiglia neo costituita l'apporto dato dal Pediatra di Libera Scelta (PLS) cui il minore è affidato e dallo stesso Medico di Famiglia - MMG che segue uno od ambedue i coniugi sarà importantissimo tanto per l'allestimento di una corretta ed efficace cartella clinica del minore con relativa scheda vaccinale, quanto per valutare - assieme ai genitori - possibili intolleranze alimentari o semplici problemi di adattamento al cibo, oggettive difficoltà nello sviluppo o di adattamento linguistico - culturale ecc.

Valutazioni cui dovranno, eventualmente - in base a crescenti livelli di necessità assistenziale - concorrere sia i Medici Specialisti territoriali od ospedalieri, che i Gruppi Integrati di lavoro (GIL) tra Ambiti del Sociale e Distretti Sanitari di cui alla Rete Adottiva Regionale della Campania descritta all'Allegato 4 dell'Accordo tra Tribunale per i minorenni e Centro Adozioni Internazionali della Regione Campania (CRAI)

Alla risoluzione di tali problematiche, rilevate dal medico di famiglia - MMG e/o dal pediatra di libera scelta - PLS , concorreranno - secondo le specifiche competenze - sia i Medici Specialisti territoriali od ospedalieri, che i Gruppi Integrati di lavoro (GIL) tra Ambiti del Sociale e Distretti Sanitari di cui alla Rete Adottiva Regionale della Campania descritta all'Allegato 4 dell'Accordo tra Tribunale per i minorenni e Centro Adozioni Internazionali della Regione Campania (CRAI)

2.2. Azioni

In caso di adozioni nazionali, sarà opportuno che il pediatra di libera scelta - PLS che prende in carico il minore nella famiglia costituitasi a seguito dell'adozione possa conoscere - nel rispetto dei vincoli imposti dall'art.73 della L.184 del 1983 e nel prioritario interesse della salute dell'adottato - le vaccinazioni già eventualmente praticategli ed ogni elemento utile a conservarne il benessere psico - fisico.

In caso di adozioni internazionali, sarà cura dell'Ente Autorizzato che ha curato tale adozione raccogliere e consegnare formalmente i dati sanitari del minore alle competenti strutture sanitarie ove risiede la nuova famiglia ed al PLS che prende in carico il minore. Quest'ultimo potrà mettersi in collegamento, ove necessario, con Medici Specialisti territoriali od Ospedalieri, secondo crescenti livelli di necessità assistenziali.

3. Bisogno formativo e Centro adozioni:

Sarà cura del CRAI della Regione Campania provvedere a facilitare la specifica formazione / informazione dei PLS, degli MMG , degli Specialisti Territoriali ed Ospedalieri e degli Ordini Professionali rappresentativi delle altre professionalità operanti nei GIL (psicologi ed assistenti sociali) circa le Azioni sopra descritte, attraverso specifiche intese con l'Ordine professionale dei Medici Chirurghi, degli Psicologi e degli Assistenti Sociali e gli Enti Autorizzati ex art.39 della Legge sul diritto del minore ad una famiglia, con sede legale in Regione Campania, e facilitare la reale connessione in rete - anche informatica - tra i diversi addetti ai crescenti livelli di necessità assistenziali, pubblici, privati ed accreditati.

Allegati n. 2:

Allegato 1: Esami diagnostici di laboratorio

Allegato 2: Fac -simile di certificato relativo agli esiti degli accertamenti medici e di laboratorio

Esami diagnostici di laboratorio

L'esecuzione dei seguenti esami di laboratorio viene prescritta a cura del Medico di Famiglia - MMG presso un laboratorio (pubblico o privato) accreditato con il SSR (sono validi gli analoghi esami già eseguiti da meno di 6 mesi dal momento della certificazione):

Emocromo completo con formula e piastrine; Glicemia; Azotemia; Creatininemia; Transaminasi (ALT, AST, Gamma - GT); Esame urine completo; (ed eventuali ulteriori esami resi necessari da patologia cronica riconosciuta e dimostranti la compatibilità alla funzione genitoriale)

N.B. Tali esami - come ogni altra indagine clinica o strumentale - è **in esenzione dalla partecipazione alla spesa**, sulla base del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2003, pubblicato nella G.U. 286, del 10 dicembre 2003.

Allegato 2

Fac-simile di certificato relativo agli esiti degli accertamenti medici e di laboratorio Tale certificazione è rilasciata a titolo gratuito (DPCM 28.11.2003)

SI CERTIFICA

Che il/la Sig./ra _____

Nato/a a: _____ il _____

Residente a: _____ via _____

Professione _____

Documento di riconoscimento: _____ numero: _____

Rilasciato da: _____ il _____

Sulla scorta dei dati anamnestici ottenuti sulla base delle notizie fornite dall'interessato, della documentazione sanitaria esibita e degli accertamenti sanitari effettuati all'atto della visita medica, risulta che:

- Non sussistono patologie clinicamente rilevabili che controindichino la funzione genitoriale.
- La patologia clinicamente rilevata è stabilizzata e non induce incisiva riduzione della capacità di lavoro, di guadagno, di relazione e consente di attendere dal punto di vista sanitario alla funzione genitoriale.
- La patologia clinicamente rilevata controindica, dal punto di vista sanitario, la funzione genitoriale.

Luogo e data del rilascio

Firma e Timbro del Medico di famiglia - MMG